

Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

*Il decreto-legge 16/2020 contiene disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento dei **XXV Giochi olimpici invernali** e **XIV Giochi Paralimpici invernali** (“**Milano-Cortina 2026**”) e delle **Finali di tennis (ATP¹ Torino)** 2021-2025. Inoltre, disciplina il **divieto di attività parassitarie** in occasioni di manifestazioni sportive e fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale e consente di **registrare come marchi** le **immagini** che **riproducono trofei**.*

*Le Olimpiadi invernali si svolgeranno **dal 6 al 22 febbraio 2026** e le **Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo 2026**. Per le Olimpiadi sono state individuate **14 sedi di gara**, incluse in 4 clusters (Milano; Valtellina; Cortina; Val di Fiemme); per le Paralimpiadi, 6 sedi di gara, incluse in 3 clusters (Milano; Valtellina; Cortina)².*

*Per quanto riguarda **l'impatto economico e finanziario** che i Giochi del 2026 potrebbero avere sul nostro Paese, il Governo italiano ha commissionato alla **facoltà di economia dell'Università di Roma La Sapienza di Roma** [uno studio su questo tema](#), i cui risultati sono stati presentati al pubblico il 21 marzo 2019 a Palazzo Chigi, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, all'epoca, Giancarlo Giorgetti, del presidente del CONI Giovanni Malagò, del presidente della Regione della Lombardia Attilio Fontana, dell'assessore al territorio del Veneto, Cristiano Corazzari, del sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina e dell'assessore allo sport del Comune di Milano Roberta Guaineri.*

*La ricerca ha verificato che le uscite dello Stato per i Giochi olimpici saranno **compensati dagli introiti diretti e indiretti legati** ai medesimi Giochi nel periodo 2020/2028.*

*In particolare, il picco **in termini di PIL** si registra nel biennio 2025-2026, con un aumento medio **pari a € 350 milioni annui**. Rispetto al tendenziale, l'organizzazione dell'evento produce un aumento medio di circa 5.500 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, con*

¹ Le Finali ATP (ATP Finals) rappresentano il più importante torneo annuale di tennis professionistico.

² Per i **dettagli** relativi alle **sedes delle gare** e alle **infrastrutture** da realizzare o da ammodernare, si rinvia al [Dossier del Servizio studi per l'esame in Assemblea](#).

un picco nel 2026 pari ad oltre 8.500 unità. Inoltre, lo studio evidenzia che l'organizzazione dell'evento genererà **sostanziali entrate fiscali aggiuntive**. Più nello specifico, nel 2028 si stimano **entrate fiscali aggiuntive cumulate pari a € 601,9 mln** ripartite tra tributi diretti e indiretti³.

In conclusione, per il relatore **Roger De Menech (PD)**: “Ovviamente è prioritario **gestire la fase di emergenza**, gestire quindi tutti i provvedimenti che vanno incontro alle esigenze, in primis quelle sanitarie del nostro Paese e successivamente quelle economiche, per **riportare questo Paese alla normalità**, ma è anche importante e fondamentale ridare la speranza, la speranza a tutti i nostri concittadini ... **la speranza che il Paese può farcela.**”

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno “Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria” ([AC 2434](#)) - relatore Roger De Menech (PD) - e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Il decreto-legge, presentato per la conversione alla Camera dei deputati, si compone di 16 articoli, suddivisi in 4 Capi. Nel corso dell'esame parlamentare in Commissione Cultura sono stati approvati alcuni emendamenti e tre articoli aggiuntivi.

Il **Capo I** (*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi Paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”*) comprende gli articoli da 1 a 5-ter.

Il **Capo II** (*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle Finali ATP Torino 2021-2025*) comprende gli articoli da 6 a 9.

Il **Capo III** (*Disciplina del divieto di attività parassitaria*) comprende gli articoli da 10 a 14.

Il **Capo IV** (*Disposizioni finali*) comprende gli articoli 15 e 16, che recano rispettivamente una serie di disposizioni finali e l'entrata in vigore del decreto legge.

GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026

Il testo, come modificato dalla Commissione Cultura, prevede: l'istituzione, presso il CONI, del **Consiglio Olimpico congiunto**, con funzioni d'**indirizzo generale** sul programma di realizzazione dei Giochi. Nel Consiglio sono presenti: un rappresentante del Comitato olimpico internazionale (**CIO**); un rappresentante del Comitato paralimpico internazionale

³ Due ulteriori studi sono stati commissionati a livello regionale per l'impatto sui territori di riferimento: uno è stato elaborato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e un altro dall'Università Bocconi di Milano. I tre studi sono stati presentati dalla delegazione italiana al CIO.

(IPC); un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (**CONI**); un rappresentante del Comitato italiano paralimpico (**CIP**); un rappresentante del **Comitato organizzatore dei Giochi**; un rappresentante della **Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.**; un rappresentante del **Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica**; un rappresentante dell'**Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**; un rappresentante del **Ministero degli affari esteri** e della cooperazione internazionale; un rappresentante della **Regione Lombardia**, uno della **Regione Veneto**, uno della **Provincia autonoma di Trento**, uno della **Provincia autonoma di Bolzano**, uno del **Comune di Milano** e uno del **Comune di Cortina d'Ampezzo**. Il Consiglio elegge al proprio interno un **portavoce**, incaricato del coordinamento dei lavori (art. 1).

L'articolo successivo prevede il riconoscimento della **Fondazione "Milano-Cortina 2026"**⁴ - non avente scopo di lucro e operante in **regime di diritto privato** - quale **Comitato organizzatore**. La Fondazione svolge le attività di **gestione, organizzazione, promozione e comunicazione** degli eventi sportivi relativi ai Giochi, e deve attenersi agli indirizzi generali forniti dal Consiglio olimpico congiunto (art. 2).

Stabilita la costituzione della **società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 spa"**- partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - cui è affidato il compito di **realizzare le opere previste per lo svolgimento dei Giochi**, agendo come **centrale di committenza e stazione appaltante**, in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore. La società – di cui si disciplina la *governance* – ha durata **fino al 31 dicembre 2026**. Il decreto prevede che potranno essere nominati uno o più **commissari straordinari**. (art. 3).

È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, un comitato denominato **"Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica"**, quale **organismo permanente** volto a tutelare l'eredità olimpica (e paralimpica) e a promuovere **l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture** realizzate per i Giochi, in modo da mantenere i benefici sociali, economici e ambientali sui territori, attenti alle esigenze della **pratica sportiva e motoria** da parte dei **soggetti disabili** e all'abbattimento delle barriere architettoniche, in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda Olimpica 2020. "Per organizzare al meglio da un punto di vista della **sostenibilità** questo **evento olimpico**, ma soprattutto anche per lasciare alle **generazioni future** un ambiente, un territorio con infrastrutture migliorate" (De Menech). Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche in materia di **protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva**⁵ (art. 3-bis).

⁴ Già costituita a dicembre 2019 tra CONI, CIP, regioni Lombardia e Veneto, comuni di Milano e Cortina.

⁵ In coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

È disciplinata la prestazione da parte dello Stato di una **garanzia** a favore del Comitato olimpico internazionale (art. 4).

Sono inoltre previste alcune **agevolazioni fiscali**. In particolare, si esentano dall'imposta sul reddito delle società (IRES) alcuni proventi percepiti dal Comitato organizzatore e i pagamenti intercorrenti tra il medesimo Comitato e determinati soggetti, si introduce un regime fiscale speciale per gli **atleti** e per i **membri della famiglia olimpica** ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), si dispone la non applicazione a determinati soggetti delle norme in materia di stabile organizzazione, nonché di base fissa o ufficio, si introducono alcune misure volte a favorire fiscalmente l'importazione delle **attrezzature sportive** (art. 5).

Con due articoli aggiuntivi, approvati durante l'esame in Commissione, si detta la **disciplina dei diritti di privativa** inerenti il **simbolo olimpico** e il **simbolo paralimpico**, nonché **altri segni** che contengano, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare i suddetti simboli o gli stessi Giochi olimpici e paralimpici⁶ invernali o i relativi eventi. In particolare, si definisce "**proprietà olimpiche**": il **simbolo olimpico**, la **bandiera**, il **motto**, gli **emblemi**, l'**inno**, le **espressioni identificative dei Giochi**, le **designazioni** e le **fiamme** così come definiti dagli articoli da 8 a 14 della [Carta Olimpica](#) (artt. 5-bis e 5-ter).

FINALI DI TENNIS ATP TORINO 2021-2025

È istituito il **Comitato per le Finali ATP**, con **funzioni di coordinamento e monitoraggio** nelle attività di **promozione** della città di **Torino** e del **territorio**. Il Comitato è composto dal sindaco di Torino, che lo presiede, o da un suo delegato, da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vice presidente, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante della Federazione italiana tennis (FIT). Al contempo, si affidano alla **FIT** le **attività organizzative ed esecutive** dirette allo svolgimento delle medesime Finali. A tal fine, la FIT può stipulare una convenzione con Sport e Salute spa e presso la stessa FIT può essere costituita una **Commissione Tecnica di Gestione**, composta da 5 membri, di cui uno designato dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte, 3 dalla stessa FIT (art. 6).

Si autorizza il Comune di Torino ad elaborare il **piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private** destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Finali e si introducono disposizioni finalizzate a consentire e **semplificare l'esecuzione degli interventi** (art. 7).

⁶ L'articolo 5-ter estende le disposizioni di cui all'art. 5-bis anche al **simbolo paralimpico "Agitos"**, alle espressioni "**Giochi Paralimpici**" e "**Paralimpiadi**", nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i **XIV Giochi paralimpici invernali**.

Si riconosce ai soggetti privati, che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti della società ATP Tour, **la facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato** a condizioni di mercato, nei limiti previsti dal provvedimento (art. 8).

Alcune disposizioni contabili regolano il **trasferimento annuale** alla FIT delle **somme già stanziato** per l'organizzazione dell'evento Finali ATP e assegnano alla Federazione altre risorse (€ 3 mln) per lo stesso fine (art. 9).

DIVIETO DI ATTIVITÀ PARASSITARIE

Il decreto-legge vieta le **attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie**, fraudolenti, ingannevoli o fuorvianti (cosiddetto *ambush marketing*) poste in essere in relazione all'organizzazione di **eventi sportivi o fieristici**, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale (art. 10) e si stabilisce che i divieti operano a partire dalla **data di registrazione** dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi, fino al **centottantesimo giorno successivo** alla data ufficiale del termine degli stessi (art. 11). La disciplina introdotta ha **carattere strutturale**, in quanto la sua applicazione non è limitata ad uno specifico evento ma è applicabile, in via generale, in occasione di ogni evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale, per un periodo di tempo circoscritto.

Attività parassitarie (cosiddetto “ambush marketing”)

Più nello specifico, le attività di **pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti** sono quelle che consistono nella:

√ creazione di un **collegamento anche indiretto** fra un **marchio** o altro **segno distintivo** e uno degli eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, idoneo a **indurre in errore** il pubblico **sull'identità degli sponsor ufficiali**;

√ **falsa rappresentazione o dichiarazione**, nella propria pubblicità, **di essere sponsor ufficiale** di uno degli eventi di cui sopra;

√ **promozione**, tramite qualunque azione, in occasione di uno degli eventi suddetti, del proprio **marchio o altro segno distintivo**, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad **attirare l'attenzione del pubblico**, e a generare nello stesso **l'erronea impressione** che l'autore della condotta sia **sponsor** dello stesso evento;

√ vendita e **pubblicizzazione di prodotti** o di **servizi** abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di uno degli eventi suddetti, ovvero con **altri segni distintivi** idonei a **indurre in errore il pubblico** circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia **collegamento con l'evento** ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questi autorizzati.

Non **costituiscono** attività di pubblicizzazione e commercializzazione vietate le **condotte poste in essere** in esecuzione di **contratti di sponsorizzazione** conclusi con **singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati** a uno degli eventi suddetti.

Si prevede – salvi i casi in cui la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo – che la violazione dei divieti è punita con una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.000 fino a € 2.500.000**. Il soggetto incaricato per l'accertamento delle condotte sanzionabili e per l'irrogazione delle sanzioni è l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**, che si avvale della Guardia di finanza (art. 12). In ogni caso, l'applicazione di questi meccanismi non esclude l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività parassitarie (art. 13).

Infine, si amplia l'elenco dei segni notori registrabili come marchio, consentendo di **registrare come marchi le immagini che riproducono trofei** (art. 14).